



n. 19742/04 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Seconda Sezione di Napoli

nelle persone dei Signori:

Dott. Antonio Onorato	Presidente
Dott. Andrea Pannone	Componente
Dott. Roberto Caponigro	Componente, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8536 del 2004, proposto da

Martino Di Leva

rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Sguanci e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale is. E/4 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Pellegrino

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui *ope legis* domicilia in Napoli, Via Diaz n. 11

nonché

Comune di Meta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Ruggiero, elettivamente domiciliato in Napoli, Via V. Colonna n. 9 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Mascolo

per l'annullamento

del decreto 22.3.2004 del Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Napoli e provincia che ha annullato il provvedimento n. 3 del 15.1.2004 del Sindaco di Meta di autorizzazione al ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 D.Lgs. 490/1999, alla costruzione di un parcheggio pertinenziale interrato su di un fondo sito in Via C. Colombo nel Comune di Meta;

della nota 5.4.2004 prot. 5052 con la quale il responsabile dell'Ufficio urbanistico del Comune di Meta assume che la d.i.a. presentata il 23.3.2004 prot. 4232 è inammissibile;

di ogni atto preordinato, propedeutico e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Meta;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, relatore il Primo Referendario dott. Roberto Caponigro, gli avvocati come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con l'impugnato decreto del 22 marzo 2004, la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e provincia ha annullato il provvedimento

n. 3 del 15.1.2004 del Sindaco del Comune di Meta con cui si autorizza il sig. Martino Di Leva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. 490/1999, a costruire un parcheggio pertinenziale interrato da realizzare su un fondo sito in Via C. Colombo, nel Comune di Meta.

Il Comune di Meta, nel trasmettere il detto provvedimento della Soprintendenza, ha comunicato che la D.I.A. presentata dal sig. Di Leva in data 23.3.2004 prot. 4232 è inammissibile.

Il ricorso, quanto al decreto di annullamento del Soprintendente, è articolato nei seguenti motivi:

1. Violazione degli artt. 6 e 9 L.R. 19/01. Eccesso di potere e violazione di legge. Illegittimità.

Le considerazioni svolte dal Soprintendente sarebbero irragionevoli, illogiche e manifesterebbero superficiale valutazione della documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, interpretando non correttamente gli artt. 6 e 9 L.R. 19/01. In particolare, il “rilevante sbancamento” avrebbe avuto solo carattere di temporaneità atteso il previsto ripristino dello stato dei luoghi ed il Soprintendente avrebbe omesso di considerare la normativa regionale vigente promulgata anche in materia di parcheggi.

2. Erronea ed omessa interpretazione degli atti e documenti. Illegittimità ed illogicità motivazione.

L'assunto dell'amministrazione, secondo cui la realizzazione del parcheggio comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici riconosciuti dal decreto ministeriale 2.2.1962, sarebbe erroneo considerato che l'area

interessata all'intervento sarebbe minima, che il ritenuto rilevante sbancamento avrebbe carattere di temporaneità e che lo stato dei luoghi sarebbe stato ripristinato con nessuna negativa incidenza sulla conservazione dei valori paesistici.

3. Erronea valutazione decreto sindacale annullato ed erronea assunta deroga ai valori paesistici ed al vincolo imposto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 D.Lgs. 490/1999 e del D.M. 2.2.1962. Illegittimità ed illogicità.

Il decreto sindacale annullato avrebbe ben valutato i valori paesistici protetti dal vincolo pervenendo con motivazione congrua e logica a ritenere non incidente l'intervento sui valori paesistici protetti e sulla loro conservazione.

4. Quanto alla D.I.A. inviata il 23.3.2004.

Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 23 D.P.R. 380/01. Illegittimità.

La D.I.A. in epigrafe non sarebbe potuta essere dichiarata inammissibile ma sarebbe dovuta essere considerata al più, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 380/01, solo priva di effetti.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Il Comune di Meta ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti atteso che la decisione di sospendere l'attività della ricorrente è stata presa da un superiore organismo di controllo e che alla stessa l'amministrazione comunale non poteva non adeguarsi. Nel merito, ha

contestato la fondatezza della censura proposta avverso la nota comunale del 5.4.2004 n. 5042 concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 2 dicembre 2004, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio osserva in via preliminare che il Comune di Meta non può essere estromesso dal giudizio in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, l'azione impugnatoria proposta dal sig. Di Leva è rivolta anche all'annullamento della nota con cui l'amministrazione comunale, in data 5.4.2004, ha dichiarato inammissibile la D.I.A. presentata dall'interessato il 23.3.2004.

2. La Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e provincia, con decreto del 22 marzo 2004, ha annullato il provvedimento n. 3 del 15.1.2004 del Sindaco del Comune di Meta che ha autorizzato il sig. Martino Di Leva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. 490/1999, a costruire un parcheggio pertinenziale interrato da realizzare su un fondo sito in Via C. Colombo.

L'annullamento è stato disposto considerato, tra l'altro, che:

- dall'esame degli atti acclusi al provvedimento comunale si rileva che il progetto prevede, in Zona Territoriale 2 del P.U.T., la costruzione di un parcheggio a due livelli, su ognuno dei quali potranno sostare 37 autovetture;
- esaminati gli elaborati grafici, fotografici e tutta la documentazione trasmessa, si rileva che l'intervento prevede rilevanti sbancamenti con la

costruzione di un manufatto in zona di alto valore paesistico che il P.U.T. definisce di “rispetto ambientale” in cui è impedita “nuova edificazione privata”;

- il P.R.G. adeguato al P.U.T. individua la predetta area come zona “E” agricola;
- il provvedimento comunale, pertanto, comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici riconosciuti dal decreto ministeriale del 2.2.1962, esigenze che rappresentano la ragione costitutiva del vincolo stesso;
- la funzione dell’autorizzazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 490/1999 è appunto quella di verificare la compatibilità dell’opera che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo e, non essendo quindi concesso in sede autorizzatoria di derogare all’accertamento di detti valori contenuto nel relativo provvedimento, una valutazione di compatibilità che si traduca in una obiettiva deroga al vincolo stesso si risolve in un’autorizzazione illegittima;
- l’autorizzazione in esame attua un’inammissibile deroga al vincolo stesso;
- per quanto sopra esposto il provvedimento n. 3 del 15.1.2004 è viziato da eccesso di potere e da violazione di legge perché in contrasto con il citato D.Lgs. 490/1999 e con il P.U.T. vigente.

3. Con il primo motivo d’impugnativa, il sig. Di Leva sostiene che le considerazioni svolte dal Soprintendente sarebbero irragionevoli, illogiche e

manifesterebbero superficiale valutazione della documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, interpretando non correttamente gli artt. 6 e 9 L.R. 19/01; in particolare, il “rilevante sbancamento” avrebbe avuto solo carattere di temporaneità atteso il previsto ripristino dello stato dei luoghi ed il Soprintendente avrebbe ommesso di considerare la normativa regionale vigente promulgata anche in materia di parcheggi.

Le doglianze non sono persuasive.

In primo luogo, occorre osservare che la costruzione non ha solo carattere di temporaneità in quanto, come si evince a pag. 3 della relazione tecnica allegata al ricorso, il progetto prevede la realizzazione di n. 37 posti auto al primo livello interrato ed altrettanti al secondo e l’autorimessa sarà completamente interrata fatta eccezione per la rampa relativamente al tratto superiore.

Ne consegue che, sia pure limitatamente alla rampa relativa al tratto superiore, il progetto prevede la realizzazione di una nuova edificazione visibile dall’esterno e, quindi, tale da contrastare con il P.U.T. che impedisce nella zona nuove edificazioni private.

La questione più rilevante, invece, riguarda l’interpretazione delle norme dettate dalla L.R. 19/2001 in materia di parcheggi pertinenziali ed il rapporto tra tali previsioni e quelle di cui alla L.R. 35/1987 (piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana).

Il sig. Di Leva ha formulato la richiesta di autorizzazione edilizia *de qua* ai sensi dell’art. 9 L. 122/1989, dell’art. 6 L.R. 19/2001 e relativo regolamento di attuazione e delle norme di attuazione del P.R.G.

L'art. 9 della L. 122/1989 dispone che i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

L'art. 6, co. 1, L.R. 19/2001 stabilisce che la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività.

La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, ai sensi del secondo comma, è soggetta ad autorizzazione gratuita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

Il successivo comma 3, peraltro, prevede che nelle zone sottoposte a vincoli dal D.Lgs. 490/1999, l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

L'art. 9 di detta legge regionale, rubricato "area Sorrentino – Amalfitana", stabilisce ancora che le disposizioni della legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla L.R.

35/1987 e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest'ultima. Il ricorrente, da tale ultima disposizione, sembrerebbe desumere che i vincoli imposti dal relativo P.U.T., in base ai quali il provvedimento sindacale del Comune di Meta è stato annullato, non sarebbero operanti con riferimento al caso di specie.

Il Collegio, viceversa, ritiene che, così come anche evidenziato nella nota di Giunta Regionale n. 1874 del 27.5.2004, la norma vada interpretata nel senso che, ove la L.R. 35/1987 contenga disposizioni procedurali in contrasto con la disciplina introdotta dalla L.R. 19/2001, quest'ultima prevale senza però incidere sugli aspetti sostanziali di tutela paesaggistico-ambientale dei piani.

In altri termini, la L.R. 19/2001 ha introdotto, anche in deroga a quanto diversamente previsto da altre disposizioni, soltanto i criteri e le modalità procedurali per il rilascio dei titoli abilitativi, mentre sono rimasti invariati i presupposti sostanziali degli stessi.

Di talché, operando su un piano squisitamente procedurale e non anche sostanziale, la disciplina introdotta dalla L.R. 19/2001 non consente l'adozione di provvedimenti permissivi o la D.I.A. laddove le opere da realizzarsi sono in contrasto con l'assetto del territorio, così come determinato dai piani urbanistici territoriali.

D'altra parte, tale interpretazione è l'unica compatibile con il disposto di cui all'art. 6, co. 3, della stessa L.R. 19/2001, secondo cui nelle zone sottoposte a vincoli dal D.Lgs. 490/1999, l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

Tale norma conferma che, da un punto di vista sostanziale, i vincoli posti dai piani territoriali continuano certamente ad operare e, quindi, rappresenta un ulteriore elemento ermeneutico a sostegno della tesi per cui la prevalenza della L.R. 19/2001 sulla L.R. 35/1987 si riferisce ai soli aspetti procedurali inerenti al rilascio dei titoli.

In definitiva, trovando applicazione le prescrizioni del P.U.T., anche le censure contenute nella seconda parte del primo motivo di ricorso non possono essere accolte.

4. Le considerazioni svolte portano ad escludere la fondatezza dei motivi *sub* 2 e *sub* 3 in quanto, a fronte di un P.U.T. che impedisce nella zona nuove edificazioni private, il progetto prevede, sia pure limitatamente alla rampa relativa al piano superiore, la realizzazione di un'opera visibile dall'esterno (2° motivo) e, conseguentemente, il provvedimento sindacale annullato può dirsi affetto dai vizi di legittimità riscontrati dalla Soprintendenza (3° motivo).

5. All'infondatezza dei motivi d'impugnativa proposti avverso il decreto di annullamento del 22.3.2004, segue l'inammissibilità per carenza di interesse della doglianza proposta avverso la nota del Comune di Meta del 5.4.2004, che ha dichiarato inammissibile la D.I.A. presentata dal sig. Di Leva in data 23.3.2004, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa nessuna utilità potrebbe derivare al ricorrente.

6. Il ricorso va pertanto respinto.

7. Sussistono giusti motivi, attese le difficoltà esegetiche della normativa di riferimento, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrazione per la Campania, Seconda Sezione di Napoli,
respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 dicembre
2004.

Dott. Antonio Onorato Presidente

Dott. Roberto Caponigro Estensore